



OPERA ARMIDA BARELLI

Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei C.F.P. gestiti dall'Opera Armida Barelli

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. INGRESSO A SCUOLA.....	2
3. USCITA PAUSA PRANZO	3
4. AERAZIONE DELLE AULE E DEI LABORATORI.....	4
5. RICREAZIONE	4
6. USCITA DA SCUOLA A FINE ATTIVITÀ.....	5
7. AULE, LABORATORI E PALESTRE.....	5
8. CORRIDOI, SCALE E PERTINENZE DELL'EDIFICIO.....	6
9. SERVIZI IGIENICI	7
10. POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE ATA	7
11. ASCENSORE	7
12. APENDIABITI	7
13. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI	7
14. RIUNIONI	7
15. LAVAGGIO MANI.....	7
16. LOCALE GESTIONE CASI SOSPETTI COVID	8
17. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	8
18. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	9
19. RIFIUTI COVID.....	11
20. GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI	11
21. STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (LEGGE 104)	12
22. COMPORTAMENTI IN CASO DI RISCONTRO CASI SOSPETTI	12
23. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	16
24. APPALTATORI-FORNITORI ESTERNI.....	16
25. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19	17
26. REFERENTI COVID 19	17
Allegato 1: Modulo attestazione stato di salute	18



1. PREMESSA

1.1. Di seguito si riportano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro che l'Opera Armida Barelli ha adottato presso i suoi C.F.P. in attuazione:

- a) del "Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – CoViD-19 - Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) - Ver. 1 – 24 giugno 2020, redatto dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
- b) del "Piano operativo dell'istruzione - anno scolastico 2020/2021" riportato in Allegato A del Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. N. 1030, Prot. N. 17/2020-D;
- c) del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro della Provincia di Trento del 31 luglio 2020 (rev. 07);

In relazione all'attuale stato dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, le misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus CoVid-19 che seguono sono in vigore e **si applicano fino a diversa disposizione**.

1.2. In relazione a quanto stabilito dai suddetti documenti, le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 sono:

- a) organizzare le attività didattiche degli alunni in gruppi / classe di composizione sempre uguale e seguiti, di norma, sempre dagli stessi docenti, salvo particolari esigenze didattiche e organizzative legate alla gestione dei progetti per studenti con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle condizioni previste nel "Piano operativo dell'istruzione - anno scolastico 2020/2021"
- b) assicurare il distanziamento tra le persone di almeno 1 m e in particolare nelle aule è garantito il distanziamento di almeno 1 m tra gli alunni (distanza misurata da bocca a bocca) e di almeno 2 m tra la postazione del docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra;
- c) evitare assembramenti di persone riducendo al minimo la loro presenza negli spazi comuni (corridoi, scale, bagni, ecc.);
- d) assicurare un adeguato arieggiamento dei locali;
- e) utilizzare le mascherine per evitare il diffondersi di goccioline di saliva (droplet) che possono contaminare le superfici di contatto;
- f) praticare una frequente ed efficace igiene delle mani;
- g) garantire una adeguata pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;
- h) diffondere una efficace informazione e comunicazione in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19.

1.3. Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che negli ambienti scolastici.

2. INGRESSO A SCUOLA

2.1. Ogni lavoratore ed ogni alunno è necessario che rimanga in casa e non si rechi al lavoro se lui o uno dei suoi conviventi presenta febbre (oltre i 37,5°C) o sintomi influenzali o tosse o difficoltà respiratorie o congiuntivite o dolori muscolari nelle ultime 24 ore o se sospetta di essere stato in stretto contatto con persone positive al virus CoViD – 19 nei 14 giorni precedenti o se è sottoposto alla misura di quarantena causa il virus CoViD-19 o se è positivo a tampone per la ricerca di virus CoViD-19. Il lavoratore, gli alunni e le famiglie degli alunni devono essere consapevoli e devono accettare il fatto di non poter fare ingresso a scuola o di

non poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al Direttore del Centro di Formazione Professionale laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate.

- 2.2. Il lavoratore deve, firmare "una tantum" una dichiarazione su modulo fornito dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, con la quale dichiara che l'ingresso ai luoghi di lavoro è a conoscenza che può entrare al lavoro solo se lui e i suoi conviventi hanno temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e non manifestano i sintomi / situazioni di cui ai punti sopra indicati.
- 2.3. Le famiglie degli alunni firmano "una tantum" una dichiarazione / comunicazione su modulo fornito dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, con la quale dichiarano di essere a conoscenza che i propri figli, in qualità di alunni della scuola, possono entrare al lavoro solo se i figli e i loro conviventi hanno temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e non manifestano i sintomi / situazioni di cui ai punti sopra indicati.
- 2.4. Le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, all'atto di ingresso a scuola, devono firmare una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che possono entrare al lavoro solo se loro o i loro conviventi hanno temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e non manifestano i sintomi / situazioni di cui ai punti sopra indicati. Dovranno inoltre mantenere costantemente indossata la mascherina.
- 2.5. L'accesso avverrà attraverso più ingressi secondo una pianificazione comunicata preventivamente alle singole classi.
- 2.6. In sede di accesso è prevista la rilevazione della temperatura corporea e l'igiene delle mani. Si sottolinea a questo proposito che l'utilizzo frequente del gel o comunque il lavaggio delle mani sono ritenuti dagli organi competenti, assieme a mascherina e distanziamento, elementi fondamentali per contrastare il contagio del Covid.
- 2.7. Gli allievi, che devono accedere indossando idonea mascherina facciale (vedasi specifiche indicazioni riportate nel paragrafo "Dispositivi di prevenzione e protezione"), sono tenuti a recarsi immediatamente nelle rispettive classi o negli spazi immediatamente limitrofi; il personale ausiliario favorirà un controllo diffuso all'interno dell'edificio, prevenendo assembramenti, assicurando un idoneo distanziamento e garantendo più in generale il rispetto di tutte le misure di sicurezza e sorveglianza in vigore.
- 2.8. La mascherina potrà essere tolta soltanto all'inizio della lezione, una volta che lo studente si è seduto regolarmente al proprio posto. La stessa mascherina dovrà essere rindossata ogni qualvolta sia necessario alzarsi, uscire dall'aula o dall'edificio, sostare negli ambienti comuni.

3. USCITA PAUSA PRANZO

- 3.1. Gli studenti, al termine della mattinata, in attesa di accedere eventualmente al servizio mensa, potranno alternativamente rimanere nelle rispettive classi o nei corridoi immediatamente limitrofi oppure all'esterno, rispettando le distanze ed evitare gli assembramenti. Sarà cura del personale ausiliario favorire un deflusso regolare secondo i percorsi preventivamente comunicati.
- 3.2. Le modalità e il calendario di accesso al servizio mensa verranno comunicate con separata istruzione operativa alle singole classi.
- 3.3. In mensa vale quanto di seguito indicato:
 - a) tra gli alunni nelle postazioni a sedere deve esserci una distanza di 1 m da bocca a bocca;
 - b) il docente, se previsto, deve consumare il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- 3.4. Le persone che entrano nella sala mensa trovano già posizionati correttamente tavoli e sedie così da rispettare le distanze di sicurezza. Non può essere modificata la disposizione di tavoli e posti a sedere che è stata prevista.
- 3.5. Nella sala mensa non ci devono essere oggetti condivisi che possano essere manipolati dalle persone; i condimenti devono essere monodose, pertanto sui tavoli non deve esserci il libero



servizio di condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un utilizzo e l'altro o sostituiti.

- 3.6. La consumazione a buffet è consentita o con la preparazione di pietanze monodosate o con modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore con prelievo da parte di questo delle richieste indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con superficie lavabile.
- 3.7. Gli addetti alla gestione della sala mensa devono indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie e quando effettuano attività di pulizia / disinfezione / sanificazione anche guanti di protezione delle mani.
- 3.8. Il personale di sala deve indossare mascherine e disinfettarsi le mani prima di servire un tavolo. Il personale che consegna le pietanze deve essere differente da quello che libera i tavoli. In alternativa, devono essere distinte temporalmente queste operazioni e l'allontanamento delle stoviglie sporche deve essere fatto indossando i guanti monouso. In ogni caso dopo aver liberato ciascun tavolo e ad ogni cambio attività le mani (guantate o meno) vanno lavate con detergente e disinfettante.
- 3.9. Se la consumazione del pasto è distribuita su più turni tra un turno e l'altro è garantita la necessaria pulizia / disinfezione / sanificazione dei tavoli / sedie della mensa.

4. AERAZIONE DELLE AULE E DEI LABORATORI

- 4.1. Per l'aerazione dei locali si deve garantire un buon ricambio d'aria in tutti i locali privilegiando l'apporto di aria naturale attraverso le aperture dall'esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell'aria negli ambienti.
- 4.2. Nelle belle giornate si garantirà una aerazione naturale permanente dei locali nei quali sono presenti persone (aule, laboratori, palestra, spogliatoi, ecc.), compatibilmente con le temperature esterne e l'andamento meteorologico. Quanto le temperature esterne si abbassano o si è in presenza di cattivo tempo sarà comunque necessario areare ogni ora gli ambienti di lavoro per almeno 5 minuti. È l'insegnante che si trova in classe che assicura il rispetto di quanto sopra indicato.
- 4.3. I servizi igienici dotati di finestre devono essere mantenuti aerati in continuazione.
- 4.4. Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento sta predisponendo un piano di monitoraggio dell'anidride carbonica (CO₂) all'interno delle aule didattiche. Per fare questo è avviata una progressiva installazione di dispositivi di segnalazione ottico/sonora del livello di anidride carbonica all'interno delle aule. Tale dispositivo, opportunamente tarato rispetto a una definita soglia di concentrazione di anidride carbonica, emette un avviso luminoso e acustico rispetto al superamento della stessa, ad indicazione delle sopravvenute condizioni per cui è opportuno procedere con il ricambio dell'aria attraverso l'apertura delle finestre: esso fungerà quindi da ausilio rispetto all'attuazione delle procedure di ricambio dell'aria.

5. RICREAZIONE

- 5.1. Per ragioni di prevenzione degli assembramenti, non sarà possibile effettuare la ricreazione con le consuete modalità. In alternativa saranno previsti dei brevi momenti di pausa secondo un calendario puntuale che verrà comunicato alle varie classi.
- 5.2. L'accesso ai distributori automatici di bevande è consentito sotto il controllo del personale ausiliario, nel rispetto delle misure d'igiene previste, garantendo le distanze di sicurezza. Si veda il punto 13.1 Per evitare gli assembramenti si consiglia comunque di portarsi una merenda da casa.



6. USCITA DA SCUOLA A FINE ATTIVITÀ

- 6.1. Gli studenti dovranno lasciare in modo ordinato l'edificio scolastico, rispettando le distanze di sicurezza, indossando le mascherine, avendo sempre cura di evitare gli assembramenti, anche nelle aree esterne in prossimità dell'edificio scolastico.
- 6.2. Sarà cura del personale ausiliario favorire un deflusso regolare secondo i percorsi individuati dalla direzione della scuola.
- 6.3. L'uscita da scuola avverrà utilizzando le medesime porte che si sono utilizzate per l'ingresso.

7. AULE, LABORATORI E PALESTRA

- 7.1. Nelle aule vale quanto di seguito indicato:
 - a) tra gli alunni nelle postazioni a sedere deve esserci una **distanza di 1 m da bocca a bocca**;
 - b) deve essere garantita una distanza interpersonale di almeno **2 metri tra la postazione del docente e il banco**, o i banchi, prossimi alla cattedra.
- 7.2. In aula studenti e docenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento richiesto dalla vigente normativa: gli stessi pertanto non potranno essere spostati per nessun motivo.
- 7.3. In ogni aula è posizionato un dispenser per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario (dopo aver starnutito, dopo essersi soffiati il naso, prima di distribuire agli alunni i fogli per i temi in classe, prima di digitare sulle tastiere per compilare il registro elettronico, dopo aver raccolto i temi in classe, prima e dopo l'utilizzo di un'attrezzatura condivisa, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso nell'aula che in uscita dall'aula.
- 7.4. Internamente ad ogni aula è posizionato un bidone a pedale per i rifiuti CoViD-19 (fazzoletti da naso, mascherine, guanti, carta utilizzata per effettuare pulizie superfici, ecc.).
- 7.5. Nei laboratori nei quali gli alunni non hanno una postazione di lavoro fissa ma si muovono all'interno dei laboratori è sempre obbligatorio l'uso della mascherina e l'obbligo di mantenere la distanza di 1 m tra le persone.
- 7.6. Nei laboratori devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone.
- 7.7. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra.
- 7.8. Nei laboratori si devono privilegiare attività in postazioni individuali.
- 7.9. L'igienizzazione delle postazioni di lavoro nonché delle attrezzature, utilizzate all'interno dei saloni di estetica, di acconciatura e dell'aula informatica (fissa o mobile) è a carico degli allievi al termine del relativo utilizzo: la scuola fornirà i prodotti igienizzanti. Nel laboratorio d'informatica, al fine di evitare a contaminazione dei video è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
- 7.10. Possono essere lasciati a scuola materiali didattici e libri di insegnanti ed alunni solo se custoditi negli appositi armadietti personali ad uso esclusivo
- 7.11. In mancanza di armadietti personali ad uso esclusivo gli alunni devono essere autonomi nel portarsi ogni giorno tutto il necessario senza lasciare nulla a scuola.
- 7.12. Non devono essere lasciati quaderni / libri o altro materiale didattico liberamente accessibile sotto i banchi, su scaffali, in armadi promiscui, ecc. È compito degli insegnanti dell'ultima ora ricordare agli alunni quanto sopra indicato.
- 7.13. Non possono essere condivisi libri tra gli alunni.



- 7.14. Le tastiere / mouse dei computer sono disinfettati ogni volta che passano da una persona all'altra. È fondamentale che prima di ogni utilizzo di tastiere e mouse le persone si disinfettino le mani con la soluzione idroalcolica.
- 7.15. Internamente alla palestra le persone devono mantenere la distanza minima di **2 m**.
- 7.16. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
- 7.17. La scuola garantisce la pulizia / disinfezione delle attrezzature della palestra che sono state utilizzate alla fine del loro utilizzo prima dell'ingresso in palestra di un altro gruppo/classe.
- 7.18. In palestra e negli spogliatoi è posizionato un dispenser per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario.
- 7.19. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra. Le persone devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato una attrezzatura condivisa. In palestra sono a disposizione disinfettante e carta usa e getta per effettuare la pulizia e disinfezione delle attrezzature.
- 7.20. Nella palestra devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in uscita a fine lezione.
- 7.21. Esternamente agli spogliatoi è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire degli spogliatoi stessi.
- 7.22. Se gli alunni si cambiano all'interno degli spogliatoi devono riporre i propri vestiti all'interno della propria sacca, così da non lasciare vestiti all'interno degli spogliatoi. Mentre gli alunni fanno ginnastica le sacche con i vestiti degli devono essere mantenute a debita distanza l'una dall'altra. Stesse indicazioni valgono per gli insegnanti a mano che non abbiano uno spogliatoio ad uso esclusivo e personale.
- 7.23. Si deve garantire per la palestra e gli spogliatoi il rispetto del protocollo di aerazione.

8. CORRIDOI, SCALE, PORTE, PERTINENZE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

- 8.1. All'interno della scuola è necessario limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.
- 8.2. In linea generale vige il principio di tenere la propria destra quando si percorrono i corridoi o le scale.
- 8.3. Internamente, laddove necessario, è stata tracciata anche una segnaletica orizzontale che aiuta a mantenere il distanziamento di 1 m tra le persone.
- 8.4. A parete è esposta la segnaletica verticale inerente il rischio biologico da CoViD-19 ed indicante le varie prescrizioni, divieti, ecc.
- 8.5. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale posta in opera.
- 8.6. Nello spostamento dei gruppi classe è preferibile il disporsi in fila indiana garantendo il distanziamento di 1 m. Lo spostamento in file parallele può essere fatto solo laddove la larghezza di corridoi e scale consenta agli alunni di stare a distanza di 1 m l'uno dall'altro.

9. SERVIZI IGIENICI

- 9.1. Le persone che sono in attesa di fare ingresso ai servizi igienici non devono creare assembramenti e devono sostare a distanza di 1 m l'una dall'altra.
- 9.2. Quando non utilizzati le porte dei servizi igienici andranno mantenute aperte per consentire di vedere se è presente qualcuno nell'anti WC per evitare gli incroci tra chi entra e chi esce.



10. POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE ATA

- 10.1. In merito a al distanziamento sociale da applicarsi all'interno degli uffici/bidellerie sono applicati i seguenti principi:
- a) deve essere rispettata la distanza minima di 1 m tra le persone;
 - b) le postazioni di lavoro degli uffici siano a distanza di almeno 2 m, distanza riducibile se tra le postazioni si posiziona uno schermo di separazione fisica.
- 10.2. Le postazioni di front – office per il ricevimento di utenti esterni sono state dotate di schermi di protezione. Nell'eventualità che la barriera non sia totale (ad esclusione della fessura passa carta) l'uso della mascherina è obbligatorio.

11. ASCENSORE (laddove presente)

- 11.1. Nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del suo utilizzo, può essere presente solo un accompagnatore.

12. APPENDI ABITI

- 12.1. Gli appendi abiti non potranno essere utilizzati e quindi ogni persona dovrà tenere la propria giacca sullo schienale della propria sedia.

13. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

- 13.1. I distributori automatici di bevande e snack possono essere utilizzati garantendo che le persone non creino assembramenti e rispettino la distanza di 1 m tra di loro se si intrattengono in prossimità del distributore di alimenti con l'uso della mascherina. Durante la consumazione degli alimenti, non indossando la mascherina, è necessario che le persone siano ad una distanza di almeno 1 m. Deve essere garantita una frequente igienizzazione delle pulsantiere dei distributori dopo ogni utilizzo.

14. RIUNIONI

- 14.1. Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, è garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro mantenendo l'uso della mascherina chirurgica durante l'intera riunione. I relatori si posizionano a distanza maggiore di 2 m dalle altre persone e possono togliersi la mascherina mentre parlano. Tra un relatore e l'altro deve essere sanificata la postazione e l'eventuale microfono.
- 14.2. Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone.

15. LAVAGGIO MANI

- 15.1. Per garantire l'igiene delle mani sono messi a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
- a) tutti gli ingressi /corridoi/ uscite della scuola
 - b) tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti (aule, laboratori, palestra, mensa, spogliatoi, ecc)
- 15.2. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire:
- a) prima e dopo l'attività didattica/ricreativa;
 - b) in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito.

L'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani.

16. LOCALE GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19

- 16.1. È stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni. La persona che manifesta sintomi influenzali deve indossare mascherina chirurgica. Pertanto, se si tratta



di un alunno deve essere sempre fornita la mascherina chirurgica fornita dalla scuola in sostituzione della mascherina chirurgica indossata dall'alunno.

- 16.2. La persona che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione, occhiali / visiera di protezione.
- 16.3. Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve fare indossare ad ogni caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi una distanza di almeno 1 m ed assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l'uno non tocchi le superfici toccate dall'altro.
- 16.4. Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire e sanificare l'intero locale.
- 16.5. I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere smaltiti come rifiuti CoViD-19, nello specifico bidone a pedale, ad eccezione degli occhiali / visiera di protezione che possono / può essere disinfettati/a e riutilizzati/a.

17. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 17.1. I lavoratori possono accedere all'edificio scolastico solo se indossano una maschera facciale ad uso medico (così detta mascherina chirurgica) che sarà fornita dalla scuola in quantità pari a nr. 1 maschera facciale per ogni giorno lav orativo. I lavoratori non possono utilizzare proprie mascherine ma è obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche consegnate dalla scuola in quanto queste ultime sono certificate in base alla norma EN 14683:2019.



È a carico delle famiglie acquistare le maschere facciali per gli alunni; tali maschere possono essere anche quelle per la popolazione che non devono essere necessariamente conformi alla norma EN 14683:2019. È comunque raccomandato alle famiglie, non obbligatorio, l'acquisto di maschere facciali ad uso medico (così detta mascherina chirurgica) conformi alla norma EN 14683:2019.

Le mascherine devono essere indossate da tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici.

Qualora gli alunni si presentino a scuola privi di maschera facciale ad uso medico sarà fornita dalla scuola che provvederà ad informare la famiglia affinché la cosa non si ripeta.

- 17.2. Si deve tenere presente che la mascherina non è da considerarsi dispositivo di protezione individuale ma impedisce che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e protegge le persone che si trovano nelle vicinanze di chi la indossa; per l'indossamento corretto delle mascherine sono affisse nell'atrio di ingresso dell'edificio le apposite istruzioni;
- 17.3. È compito degli insegnanti vigilare sull'utilizzo e sulle corrette modalità di indossamento della mascherina da parte degli alunni.
- 17.4. Qualora si assistano persone che manifestano febbre (oltre i 37,5°C) o sintomi influenzali o tosse o difficoltà respiratorie o congiuntivite o dolori muscolari nelle ultime 24 ore, ecc. si devono indossare:

- a) semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009;
- b) occhiali a maschera di protezione degli occhi o visiera di protezione del volto;
- c) guanti di protezione delle mani.



Tali dispositivi di protezione individuali sono messi a disposizione dalla scuola.

La semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009 deve essere indossata anche:

- a) qualora sia stata prescritta dal medico competente in quanto si è lavoratori fragili;



- b) qualora ci si trovi per lungo tempo a distanza sempre inferiore ad 1 m rispetto alle altre persone quale ad esempio alunni disabili che non indossano la mascherina.
- 17.5. I guanti devono essere utilizzati da chi deve assistere una persona che manifesta sintomatologie simil influenzali o da chi si espone a rischio biologico nell'effettuare le pulizie (ad esempio pulizia dei servizi igienici).
- 17.6. Qualora si debbano effettuare le pulizie a seguito di un caso CoViD-19 le persone addette devono indossare:
- a) guanti di protezione delle mani;
 - b) camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita;
 - c) facciale filtrante FFP2 o FFP3;
 - d) occhiali di protezione a maschera;
 - e) cuffia di protezione;
 - f) secondo paio di guanti assicurandosi che coprano il polsino del camice.

18. PULIZIA – DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE

18.1. La norma UNI 10585 definisce:

- a) **pulizia**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o sporczia da superfici, oggetti, ambienti in genere ed il loro trattamento con materiali protettivi. Nei servizi di pulizia sono comprese anche operazioni routinarie di disinfezione;
- b) **disinfezione**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti;
- c) **sanificazione**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere salubri determinati ambienti sia mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione, sia mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione), dell'illuminazione e del rumore.

Sommariamente possiamo dire che le “pulizie” sono atte a togliere lo sporco mentre la “sanificazione” è l'attività di pulizia approfondita con uso di disinfettanti.

In base ai vari protocolli emanati dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento per i vari settori si possono definire le seguenti periodicità:



COSA PULIRE / SANIFICARE	PERIODICITÀ PULIZIA	PERIODICITÀ SANIFICAZIONE
Postazioni di lavoro degli uffici, delle portinerie, delle aule, dei laboratori, delle aule insegnanti, comprese tastiere, mouse, telefoni, ecc.	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Attrezzature condivise (attrezzature della palestra, attrezzature dei laboratori, tastiere fotocopiatori, taglierine per carta, postazioni videoterminale aule insegnanti, tastiere aule, ecc.)	AD OGNI CAMBIO DI PERSONA CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA	AD OGNI CAMBIO DI PERSONA CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA
Superfici che vengono sovente a contatto con le persone: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli / banchi / cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Servizi igienici	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo
Luoghi di lavoro in genere	GIORNALIERA	OGNI 2 – 3 GIORNI
Attrezzature non condivise	GIORNALIERA	OGNI 2 – 3 GIORNI
Aree comuni (corridoi, scale, ecc.)	GIORNALIERA	OGNI 2 – 3 GIORNI
Locale gestione casi sospetti CoViD-19	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI

- 18.2. Per sanificare devono essere utilizzati i principi attivi indicati dall'Istituto Superiore della Sanità. I principi attivi raccomandati sono riportati nella sottostante tabella unitamente alla percentuale minima ed ai relativi tempi di azione necessari per uccidere i virus:

PRINCIPIO ATTIVO	PERCENTUALE MINIMA RICHIESTA	TEMPO DI AZIONE PER UCCIDERE I VIRUS
Etanolo	74 %	30 secondi
Alcool	60 %	20 secondi
Ipoclorito di sodio	0,1 %	15 secondi
Cloro attivo*	0,5 %	30 secondi
Perossido di idrogeno**	1,5 %	30 secondi

* Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni in merito all'efficacia contro il SARS-COV 2, impatto ambientale e effetti per la salute umana.

** Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.



- 18.3. Durante e dopo le operazioni di pulizia e sanificazione con sostanze e/o miscele chimiche, deve essere assicurato l'areggiamento degli ambienti.
- 18.4. Ogni lavoratore è responsabile della pulizia del proprio posto di lavoro che deve essere svolta quotidianamente o quando nella postazione di lavoro subentra un collega. In tal senso sono messi a disposizione dei lavoratori degli spruzzini nebulizzatori contenenti disinfettante, guanti di protezione monouso, carta usa e getta o panni usa e getta in microfibra.
- 18.5. Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati per pulire / disinfettare / sanificare ed evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- 18.6. Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (pavimenti / scrivanie / servizi igienici / ecc.).
- 18.7. Per i dispositivi elettronici touch screen, tastiere, telecomandi, si devono seguire le istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione.
- 18.8. Nell'effettuare le pulizie / disinfezioni / sanificazioni procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.
- 18.9. Qualora si manifesti un caso di CoViD-19 sarà effettuata la pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto seguendo le indicazioni riportate nella circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.



19. RIFIUTI COVID-19

- 19.1. La carta e gli strofinacci utilizzati per sanificare / pulire, le mascherine, i guanti, i fazzoletti da naso, le salviette utilizzate per asciugarsi le mani, ecc. devono essere smaltiti negli appositi bidoni con apertura a pedale che sono posizionati in ogni aula, ufficio, laboratorio, locale che preveda l'assidua presenza di persone, servizio igienico, ecc. Ogni bidone per rifiuti CoViD-19 è adeguatamente segnalato con lo specifico cartello segnaletico:

I rifiuti CoViD-19 sono poi smaltiti in doppio sacchetto sigillato come rifiuto indifferenziato come rifiuti urbani non differenziati.



- 19.2. Nella chiusura dei sacchetti contenenti i rifiuti devono essere utilizzati guanti monouso di protezione delle mani e si deve evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per far uscire l'aria.
- 19.3. Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti.



20. GESTIONE DEI LAVORATORI "FRAGILI"

- 20.1. Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus CoViD 19; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le persone con particolari fragilità sono:
- disabili gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
 - immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione;
 - lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell'Amministrazione o certificate dal medico di fiducia [es: neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni, diabete mellito in compenso labile, ipertensione arteriosa non stabilizzata, malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.), malattie croniche delle vie



respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza renale o epatica conclamata, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad esempio terapia con cortisonici)];

- d) lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.);
- e) stato di gravidanza;
- f) dipendenti di età superiore a 55 anni, con compresenza di patologie particolari, non sono normalmente adibiti ad attività che prevedano esclusivamente il contatto con altre persone.

20.2. Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o siano già in possesso di adeguata documentazione medica o richiedano al proprio medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità

21. STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (LEGGE 104/1992)

21.1. Per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato adottato:

- a) nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata è pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività è programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
- b) in base alle specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, il personale sarà dotato di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore e sono rafforzate le misure di igiene;
- c) le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi;
- d) se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.

22. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO CASI SOSPETTI

22.1. Nel caso in cui **DURANTE L'ATTIVITÀ SCOLASTICA** si manifesti a scuola un caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita di olfatto e/o gusto, nausea, vomito:

- a) se **ALUNNO**: in attesa di organizzare il rientro presso la propria abitazione l'alunno viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare che deve arrivare nel minor tempo possibile, distanziandolo dal resto del gruppo/classe sarà momentaneamente isolato nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19. L'alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica. Chi assiste l'alunno dovrà indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola.

Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni.



Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS e richiede tempestivamente il test diagnostico.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è positivo:

- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS notifica il caso alla famiglia ed alla scuola ed avvia la ricerca dei "contatti stretti". La scuola dovrà fornire al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo al test diagnostico;
- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
- la scuola potrà in essere le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del contagiato.

Per il rientro in comunità dell'alunno bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

L'alunno guarito dovrà presentare alla scuola certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **negativo**:

- a giudizio del medico di libera scelta si ripete il test diagnostico a distanza di 2-3 gg. L'alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. A guarigione clinica avvenuta, il medico di libera scelta redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- b) se **LAVORATORE**: in attesa di organizzare il rientro presso la propria abitazione sarà momentaneamente isolato nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19, sarà fornito di maschere di protezione chirurgica o FFP2, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà rientrare a casa, contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Chi assiste il lavoratore dovrà indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola. Il Datore di lavoro deve informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Tel. 800867388 - 0461 904502 – sportellouopsal@apss.tn.it) o i Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS e deve collaborare per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere l'applicazione delle necessarie e opportune misure di isolamento fiduciario. In attesa di definire i contatti stretti il datore di lavoro, sentito il medico competente, potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.

Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile CoViD-19 lo segnala al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS e richiede tempestivamente il test diagnostico.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **positivo**:

- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS notifica il caso al lavoratore ed alla scuola e pone i "contatti stretti" individuati in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il lavoratore confermato positivo al test diagnostico;
- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;



- la scuola porrà in essere le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del contagiato.

Per il rientro in comunità del lavoratore bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il lavoratore guarito dovrà presentare al medico competente della scuola certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dovrà effettuare visita medica precedente alla ripresa del lavoro per valutare profili specifici di rischiosità, questo indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **negativo**:

- a giudizio del medico di libera scelta si ripete il test diagnostico a distanza di 2-3 gg. Il lavoratore deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. A guarigione clinica avvenuta, il medico di libera scelta redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

22.2. Nel caso in cui **PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** si manifesti un caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita di olfatto e/o gusto, nausea, vomito:

a) Se **ALUNNO**:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono contattare il medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- il medico di libera scelta, in caso di sospetto CoViD-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS che provvede all'esecuzione del test diagnostico (tampone naso-oro faringeo).

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **positivo**:

- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS notifica il caso alla famiglia ed alla scuola ed avvia la ricerca dei "contatti stretti". La scuola dovrà fornire al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo al test diagnostico;
- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
- la scuola porrà in essere le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del contagiato.

Per il rientro in comunità dell'alunno bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

L'alunno guarito dovrà presentare alla scuola certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **negativo**:



- a giudizio del medico di libera scelta si ripete il test diagnostico a distanza di 2-3 gg. L'alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. A guarigione clinica avvenuta, il medico di libera scelta redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

b) Se **LAVORATORE**:

- il lavoratore deve restare a casa;
- il lavoratore deve contattare il medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni;
- il lavoratore deve comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- il medico di libera scelta, in caso di sospetto CoViD-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS che provvede all'esecuzione del test diagnostico (tampone naso-oro faringeo).

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **positivo**:

- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS notifica il caso al lavoratore ed alla scuola ed avvia la ricerca dei "contatti stretti". La scuola dovrà fornire al Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS l'elenco dei colleghi di lavoro nonché degli eventuali alunni del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il lavoratore confermato positivo al test diagnostico;
- il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
- la scuola potrà in essere le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del contagiato.

Per il rientro in comunità il lavoratore bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il lavoratore guarito dovrà presentare al medico competente della scuola certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dovrà effettuare visita medica precedente alla ripresa del lavoro per valutare profili specifici di rischiosità, questo indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Se il test diagnostico (tampone naso-oro faringeo) è **negativo**:

- a giudizio del medico di libera scelta si ripete il test diagnostico a distanza di 2-3 gg. Il lavoratore deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. A guarigione clinica avvenuta, il medico di libera scelta redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

22.3. Si sottolinea che qualora un alunno o un lavoratore fosse **CONVIVENTE DI UN CASO DICHIARATO POSITIVO** al CoViD-19, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o dei Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS, sarà considerato "contatto stretto" e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena o colleghi di lavoro del lavoratore in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o dei Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS.

22.4. Si sottolinea che, qualora un alunno o un lavoratore risultasse "**CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO**" (ovvero nessun contatto diretto con il caso positivo al CoViD-19), non



vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso positivo al CoViD-19 non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o dai Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS e che questi ultimi abbiano accertato una possibile esposizione.

22.5. Il "contatto stretto" di un caso possibile o confermato di persona positiva al CoViD-19 è definito come:

- a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di CoViD-19;
- b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoViD-19 (per esempio la stretta di mano);
- c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoViD-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoViD-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di CoViD-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- f) un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di CoViD-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di CoViD-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- g) una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di CoViD-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

23. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI ED ALUNNI

23.1. La scuola assicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).

24. APPALTATORI / FORNITORI ESTERNI

24.1. Per l'accesso a scuola di fornitori / appaltatori esterni sono messe in atto le misure di prevenzione e protezione che di seguito si riportano:

- a) stretto controllo sugli accessi ai luoghi di lavoro da parte di fornitori e/o appaltatori per limitare al minimo i contatti con gli esterni. In tal senso i fornitori esterni e/o appaltatori devono annunciarsi all'ingresso della scuola;
- b) gli esterni sono ammessi ad entrare nella scuola in orari differenti dagli orari di inizio / fine delle lezioni, al fine di non entrare in contatto con i lavoratori e gli alunni;
- c) gli esterni devono rispettare le stesse misure di prevenzione e protezione stabilite per i lavoratori interni;
- d) gli esterni possono entrare nei luoghi di lavoro solo indossando maschera facciale ad uso medico (così detta maschera chirurgica);
- e) i lavoratori addetti al ricevimento di documenti di trasporto / pacchi /ecc. portati dagli esterni, sono dotati di guanti di protezione delle mani;
- f) per l'accesso ai luoghi di lavoro la scuola si riserva la possibilità di controllare la temperatura corporea degli esterni. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione (nel rispetto della normativa sul



trattamento dei di cui al Regolamento UE 679/2016) dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

- g) gli esterni saranno informati che:
- se loro o i loro conviventi presentano febbre (oltre i 37,5°C), sintomi influenzali, tosse o difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
 - o se sospettano di essere stati in stretto contatto con persone positive al virus CoViD – 19 nei 14 giorni precedenti;
 - o se siano sottoposti alla misura di quarantena causa il virus CoViD-19;
 - o se siano positivi a tampone per la ricerca di virus CoViD-19;
- non possono entrare a scuola, è necessario rimangano in casa, non devono recarsi al lavoro ma devono chiamare al telefono il medico di famiglia oppure chiamare il numero di emergenza 112, se strettamente necessario;
- h) l'attività di front - office nei confronti di esterni è limitata al minimo indispensabile e la si effettua in postazioni tali da garantire un metro di distanza tra le persone o in postazioni protette da uno schermo.

25. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA CoViD-19

25.1. È stato redatto il documento di valutazione del rischio biologico da CoViD-19 in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

26. REFERENTE COVID-19

26.1. L'Opera Armida Barelli ha nominato per ogni Centro di Formazione Professionale un referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 e precisamente:

- Centro di Formazione Professionale di Rovereto: il Direttore di Centro.
- Centro di Formazione Professionale di Levico Terme: il Direttore di Centro.

I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 sono:

- a) supporto al Datore di lavoro nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio CoViD-19;
- b) verifica del rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione CoViD-19;
- c) sensibilizzazione, informazione e formazione del personale.

Rovereto, 7 settembre 2020

IL DIRETTORE

Dott. Bernardo Zanoner

Allegato 1: Autodichiarazione

Allegato 2: Prime indicazioni operative per allievi e famiglie

Allegato 3: Norme comportamentali per gli allievi – Rovereto

Allegato 4: Norme comportamentali per gli allievi – Levico Terme

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il\la sottoscritto\a _____, nato\la il ___/___/___

a _____ prov. _____

Documento di riconoscimento _____ n. _____ del ___/___/___

Ruolo _____ (studente, docente, personale non docente, altro)

nell'accesso ai locali dell'Opera Armida Barelli, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
- di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;
- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi;
- che, qualora nei giorni successivi al primo sopraggiungesse una delle condizioni sopra riportate, avviserà prontamente la direzione dell'Opera.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di questa struttura, come da allegata informativa.

Luogo e data _____

Firma leggibile _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 16/679 si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono presso i nostri locali e sono tenuti a sottoporsi alla procedura di rilevazione della propria temperatura corporea e/o a comunicare al nostro Ente eventuali informazioni riferite alla presenza di sintomi ascrivibili all'affezione da COVID-19 e/o all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è Opera Armida Barelli.

Le coordinate di contatto del titolare sono le seguenti:

telefono 0464 433771 – mail: info@operarmidaarelli.org; - pec: apsp@pec.operarmidabarelli.org.

La nostra Amministrazione ha designato U.P.I.P.A. Scarl con sede a Trento, Via Sighele, quale proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: servizioldpo@upipa.tn.it.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a. i dati anagrafici e quelli attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa;
- b. i dati personali attinenti alla presenza di sintomi ascrivibili all'affezione da COVID-19 e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

- a. al nostro personale e ai nostri collaboratori (rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro);
- b. ai fornitori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai nostri locali e uffici.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali e uffici. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia inferiore ai 37,5°. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine del predetto stato d'emergenza.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento, ai recapiti indicati sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma, urp@gdp.it.